DIRETTIVE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1991

che adegua al progresso tecnico l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto).

(91/659/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla restrizione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (1), modificata da ultimo con la direttiva 91/339/CEE (2) del Consiglio, in particolare l'articolo 2a introdotto con la direttiva 89/678/CEE (1).

considerando che l'impiego dell'amianto e anche di prodotti che lo contengono, attraverso il rilascio di fibre puo provocare asbestosi, mesotelioma e cancro ai polmoni; che di conseguenza l'immissione sul mercato e l'impiego devono essere subordinati a limitazioni particolarmente rigide :

considerando che la direttiva 83/478/CEE del Consiglio (*) recante quinta modifica alla direttiva 76/769/CEE specifica che la varietà crocidolite delle fibre di amianto e i prodotti che la contengono, a parte tre possibili eccezioni, non siano più immessi sul mercato e usati; che la stessa direttiva ha introdotto disposizioni di etichettatura obbligatorie per tutti i prodotti contenenti fibre di amianto;

considerando che la direttiva 85/610/CEE del Consiglio (1) recante settima modifica della direttiva 76/769/CEE stabilisce che l'immissione sul mercato e l'uso delle fibre di amianto sono vietati nei giocattoli, nei materiali o preparati destinati ad essere applicati a spruzzo, nei prodotti finiti sotto forma di polvere, negli articoli per fumatori, nei vagli catalitici e nelle pitture e vernici :

considerando che è necessario ottimizzare il controllo dell'immissione sul mercato e dell'uso di fibre pericolose di amianto onde proteggere la salute umana, soprattutto dato che esistono per certi impieghi dei prodotti di sostituzione considerati, in base ad analisi del rischio, meno pericolosi;

considerando che un modo molto efficace per proteggere la salute umana e l'ambiente consiste nel vietare l'uso di determinate fibre, ad esempio quelle di amianto anfibolo, particolarmente pericolose secondo alcune fonti scientifiche; che per motivi pratici non è attualmente possibile estendere tale divieto alle materie che esistono in natura, quali minerali e sabbie contenenti come impurezze fibre di amianto:

considerando che non è ancora disponibile su vasta scala un test di continuità delle fibre per valutare i pericoli di determinati prodotti contenenti amianto; che tuttavia occorre promuovere i prodotti che presentano minori rischi per le persone e l'ambiente;

considerando che la direttiva 91/382/CEE del Consiglio (º) del 25 giugno 1991, modifica la direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE):

^{(&#}x27;) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201. (') GU n. L 186 del 12. 7. 1991, pag. 64. (') GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L. 263 del 24. 9. 1983, pag. 33.

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1985, pag. 1.

^(*) GU n. L 206 del 29. 7. 1991, pag. 16.